

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-6708

BROJ

Petak, 20.03.2026.

06/26

NUMERO

Venerdì, 20/03/2026



www.pula.hr

Ai sensi dell'articolo 79 comma 7 e dell'articolo 81 comma 4 della Legge sulle elezioni amministrative ("Gazzetta ufficiale" nn. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 e 37/21), sulla base della Relazione della Commissione di mandato, si rileva che il Consiglio municipale della Città di Pola, alla seduta del 19 marzo 2026, ha preso atto della

CONCLUSIONE

1. Si stabilisce che dal 17 febbraio 2026 il mandato del consigliere municipale KRISTIAN DRUŽETA (Lista civica Filip Zoričić) in base alla richiesta scritta, va in quiescenza per motivi personali.
2. Si stabilisce che MARIN GILJANOVIĆ (LC Filip Zoričić) assumerà, a partire dal 18 febbraio 2026, le funzioni di consigliere supplente nel Consiglio municipale della Città di Pula-Pola, in sostituzione di Kristian Družeta, in quanto primo candidato non eletto della stessa lista al numero 10, a seguito delle dimissioni della candidata al nono posto della lista (Monika Buršić).

CLASSE:024-03/26-01/19

N. PROT.:01/07/2163-03-0009-26-4

Pola, 19 marzo 2026

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Valter Boljunčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 35 della della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01-interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-testo consolidato, 137/15-correzione, 123/17, 98/19, 144/20), dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), in rapporto all'articolo 3 della Delibera sul conferimento dei premi, riconoscimenti e onorificenze della Città di Pula-Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 8/98 e 2/00), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola, alla seduta tenutasi il giorno 19 marzo 2026, adotta la

DELIBERA

sul conferimento dei Premi della Città di Pula-Pola nel 2026

I

In segno di pubblico riconoscimento, con il Premio della Città di Pula-Pola vengono insigniti **CINZIA E DINO PAŠALIĆ**, coniugi e membri dell'Associazione Udruga za autizam Istra" (Associazione per l'Autismo Istria),

- per la loro umanità e per l'altruistico amore genitoriale dimostrato nell'adozione di cinque figli con difficoltà nello sviluppo, di cui i due maggiori appartenenti allo spettro autistico.

Con un impegno di straordinario valore e una dedizione costante, si prendono quotidianamente cura dei figli, accompagnandoli all'asilo, a scuola, alle diverse terapie e attività, rappresentando così motivo di orgoglio e modello esemplare per l'intera comunità, quale raro esempio di bontà e sollecitudine verso la più vulnerabile tra le popolazioni: i bambini con difficoltà.

II

Al destinatario del Premio della Città di Pula-Pola viene conferita una deliberazione relativa alla componente pecuniaria del premio, pari all'importo di sei stipendi medi mensili nella Città di Pola nell'anno in corso.

III

Il Premio Città di Pula-Pola viene conferito in occasione della Giornata della Città di Pula-Pola il 5 maggio 2026.

IV

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'adozione e sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale - Službene novine Pula-Pola.

CLASSE:024-03/26-01/27

N. PROT.:01/07/2163-03-0009-26-5

Pola, 19 marzo 2026

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

IL PRESIDENTE
Valter Boljunčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 35 della della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01-interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-testo consolidato, 137/15-correzione, 123/17, 98/19, 144/20), dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), in rapporto all'articolo 4 della Delibera sul conferimento dei premi, riconoscimenti e onorificenze della Città di Pula-Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 8/98 e 2/00), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola, alla seduta tenutasi il giorno 19 marzo 2026, adotta la

DELIBERA
sul conferimento dello Stemma della Città di Pula-Pola
nel 2026

I

In segno di pubblico riconoscimento per i notevoli risultati ottenuti e i successi personali conseguiti nel 2026, con LO STEMMA DELLA CITTÀ DI POLA viene insignita

ELIZABETA CRNKOVIĆ, kickboxer del Club di kickboxing “Planet sport”,

- la quale, conseguendo un risultato di assoluta eccellenza nell'anno 2025 ad Abu Dhabi, ha difeso il titolo di Campionessa mondiale senior nella disciplina del “light contact”, affermandosi altresì quale atleta di maggior successo della Federazione croata di kickboxing nell'anno di riferimento. Da lungo tempo campionessa della Repubblica di Croazia, plurivincitrice di Coppe europee e mondiali, promuove con costante dedizione i più alti valori dello sport, onorando il nome della Città di Pula-Pola e della Repubblica di Croazia sulla scena nazionale e internazionale.

II

Alla destinataria dello Stemma della Città di Pula-Pola viene conferita una deliberazione relativa alla componente pecuniaria del Stemma, pari all'importo di due stipendi medi mensili nella Città di Pola nell'anno in corso.

III

Lo Stemma della Città di Pola viene conferito in occasione della Giornata della Città di Pula-Pola il 5 maggio 2026.

IV

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'adozione e sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale - Službene novine Pula-Pola.

CLASSE:024-03/26-01/28
N. PROT.:01/07/2163-03-0009-26-4
Pola, 19 marzo 2026

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

IL PRESIDENTE
Valter Boljunčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 35 della della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01-interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-testo consolidato, 137/15-correzione, 123/17, 98/19, 144/20), dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), in rapporto all'articolo 5 della Delibera sul conferimento dei premi, riconoscimenti e onorificenze della Città di Pula-Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 8/98 e 2/00), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola, alla seduta tenutasi il giorno 19 marzo 2026, adotta la

DELIBERA
sul conferimento del Diploma di benemerenzza della Città di Pula-Pola
nel 2026

I

In segno di pubblico riconoscimento, con il Diploma di benemerenzza della Città di Pula-Pola viene insignita

L'ASSOCIAZIONE ISTRIA VERDE

- per i risultati conseguiti e per l'eccezionale contributo apportato al miglioramento della tutela dell'ambiente umano, alla promozione dello sviluppo sostenibile, nonché all'educazione e alla formazione delle giovani generazioni, grazie ai quali l'Associazione, nel corso di tre decenni di operoso e meritorio impegno, si è elevata a riconosciuto simbolo di dedizione alla salvaguardia dell'ambiente e del bene pubblico, promuovendo la consapevolezza in materia di salute, qualità della vita e sensibilità ecologica tra i cittadini della Città di Pola.

II

Il Diploma di benemerenzza della Città di Pola viene conferito in occasione della Giornata della Città di Pula-Pola il 5 maggio 2026.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'adozione e sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale - Službene novine Pula-Pola

CLASSE:024-03/26-01/29

N. PROT.:01/07/2163-03-0009-26-4

Pola, 19 marzo 2026

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

IL PRESIDENTE
Valter Boljunčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 35 della della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01-interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-testo consolidato, 137/15-correzione, 123/17, 98/19, 144/20), dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), in rapporto all'articolo 6 della Delibera sul conferimento dei premi, riconoscimenti e onorificenze della Città di Pula-Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 8/98 e 2/00), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola, alla seduta tenutasi il giorno 19 marzo 2026, adotta la

DELIBERA
sul conferimento del Diploma “Cittadina onoraria
della Città di Pula-Pola” per il 2026

I

In segno di pubblico riconoscimento con il Diploma “Cittadina onoraria della Città di Pula-Pola” viene insignita la

Izv.prof.dr.sc. VEDRANA ŠPADA, professoressa di studi professionali, di Sissano,

- grazie al prezioso lavoro di ricerca scientifica svolto per oltre 17 anni, volto al perfezionamento di metodi avanzati di analisi e caratterizzazione dei materiali, è diventata una figura chiave nello sviluppo delle capacità di laboratorio a Pola presso il Centro di Ricerca METRIS, parte del Politecnico dell'Istria.

Con il suo lavoro, ha contribuito in modo significativo al collegamento tra l'industria e la comunità scientifica, nonché a un eccezionale impegno nella divulgazione scientifica e allo sviluppo dell'industria nella città di Pola e della comunità scientifica e di ricerca della Repubblica di Croazia e oltre.

II

Il Diploma di benemeranza "Cittadino onorario della Città di Pula-Pola“ viene conferito in occasione della Giornata della Città di Pula-Pola il 5 maggio 2026.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'adozione e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale - Službene novine Pula-Pola.

CLASSE:024-03/26-01/30

N. PROT.:01/07/2163-03-0009-26-4

Pola, 19 marzo 2026

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

IL PRESIDENTE
Valter Boljunčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 35 Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-testo consolidato, 137/15-correzione, 123/17, 98/19 e 144/20), dell'articolo 35 della Legge sulla proprietà e altri diritti reali (GU 91/ 96, 91/96, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 e 52/25), dell'articolo 51 della Legge sulle locazioni abitative ("Gazzetta ufficiale" n. 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 e 105/20), dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 e 05/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 19 marzo 2026 adotta la

DELIBERA

sull'assegnazione in locazione di alloggi

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La presente Delibera disciplina le condizioni e i criteri, la procedura e gli organi competenti per la concessione in locazione di alloggi di proprietà della Città di Pula-Pola (di seguito: Città), il canone di locazione, nonché i diritti e gli obblighi delle parti contraenti in relazione alla locazione dell'alloggio, oltre ad altre questioni connesse alla concessione in locazione degli alloggi cittadini.

I termini usati nella presente Delibera che hanno accezione di genere si usano in maniera neutra e riguardano nella stessa misura sia il genere maschile che quello femminile.

Articolo 2

Gli alloggi di cui all'articolo 1 della presente Delibera sono concessi in locazione per:

- l'assegnazione abitativa sulla base della condizione socioeconomica;
- l'assegnazione abitativa secondo condizioni particolari.

Articolo 3

Le singole espressioni, in riferimento alla presente Delibera, hanno i seguenti significati:

1. Per nucleo familiare si intendono il richiedente e i membri della sua famiglia, e precisamente: il coniuge o il convivente di fatto, il partner dell'unione civile, il partner di una convivenza non formalizzata, i parenti in linea retta di sangue e i relativi coniugi o conviventi di fatto, nonché i partner delle unioni civili e delle convivenze non formalizzate, gli affiliati, gli adottati, gli adottanti e le persone che il richiedente è tenuto a mantenere ai sensi delle disposizioni di legge speciale, a condizione che convivano con il richiedente ovvero con il locatario e che, alla data di pubblicazione dell'Invito pubblico, risultino registrati al medesimo indirizzo di residenza del richiedente;
2. Il genitore solo è il genitore o adottante che vive da solo con il figlio, se ne prende cura autonomamente e provvede al suo mantenimento in modo esclusivo;
3. L'alloggio è un insieme di locali destinati ad abitazione, comprensivi degli indispensabili locali accessori, che costituiscono un'unica unità edilizia chiusa e dotata di ingresso indipendente.
4. In via eccezionale, ai sensi della presente Delibera, si considera altresì alloggio l'insieme di locali destinati ad abitazione che costituiscono un'unica unità edilizia chiusa e dotata di ingresso indipendente, anche qualora non disponga di tutti i locali accessori necessari, purché sussistano le condizioni tecniche per la loro realizzazione mediante trasformazione o adattamento del relativo spazio.
5. Per reddito del nucleo familiare si intende il reddito del nucleo familiare (del richiedente e di tutti i membri) percepito nell'anno precedente, costituito da tutti i mezzi finanziari ottenuti a titolo di lavoro, pensione, redditi da patrimonio o in altro modo (ad esempio redditi da partecipazioni al capitale, interessi su risparmi e simili), conseguiti nel territorio nazionale e all'estero, conformemente alle disposizioni in materia di imposizione sul reddito, al netto dell'importo delle imposte sul reddito e delle addizionali fiscali versate.

6. Per alloggio adeguato si intende l'alloggio nel quale a ciascun membro del nucleo familiare spetta una stanza, ad eccezione dei coniugi, dei partner di unione civile e dei partner di convivenza non formalizzata, ai quali spetta una sola stanza in comune.

II. CONDIZIONI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE

Articolo 4

Il diritto di presentare domanda per la concessione in locazione di un alloggio spetta al cittadino maggiorenne della Repubblica di Croazia se:

1. egli e i membri del nucleo familiare indicati nella domanda non detengono in locazione un alloggio di proprietà della Città, né sono proprietari o comproprietari di un alloggio o di una casa, né ne dispongono in qualsiasi altra forma di uso sul territorio della Repubblica di Croazia, né sono proprietari o comproprietari di un terreno edificabile idoneo situato sul territorio della Repubblica di Croazia che soddisfi le condizioni previste dalla vigente documentazione urbanistica per la costruzione di un edificio residenziale nell'area in cui il terreno è ubicato
2. egli e i membri del nucleo familiare indicati nella domanda non sono stati proprietari o comproprietari, né hanno detenuto in qualsiasi altra forma di utilizzo un alloggio o una casa, né sono stati proprietari o comproprietari di un terreno edificabile idoneo situato sul territorio della Repubblica di Croazia che soddisfi le condizioni previste dalla vigente documentazione urbanistica per la costruzione di un edificio residenziale nell'area in cui il terreno è ubicato, nel periodo di cinque anni precedenti la pubblicazione dell'Invito pubblico per la presentazione delle domande di concessione in locazione degli alloggi di proprietà della Città di Pula-Pola,
3. egli e i membri del nucleo familiare riportati nella domanda non utilizzano un alloggio di proprietà della Città senza una valida base giuridica,
4. lui stesso e i membri del nucleo familiare riportati nella domanda non hanno acquistato l'alloggio secondo le disposizioni della legge che disciplina la vendita di alloggi su cui esiste il diritto di alloggio, anche se alienati a qualsiasi titolo,
5. egli e i membri del nucleo familiare riportati nella domanda non hanno acquistato o non sono in procinto di acquistare un alloggio nell'ambito del programma di edilizia agevolata,
6. il reddito medio mensile totale del nucleo familiare del richiedente realizzato nell'anno precedente e costituito da tutti i mezzi realizzati sulla base del lavoro, proprietà, reddito da patrimonio o altro, non supera gli importi come segue:
7. per persona single – il 70% dell'ultimo dato pubblicato relativo alla retribuzione media mensile netta corrisposta per dipendente nelle persone giuridiche della Repubblica di Croazia alla data di pubblicazione dell'Invito pubblico (di seguito: retribuzione media corrisposta)
8. per nucleo familiare composto da due o più membri - 50 % della retribuzione media retribuita per componente del nucleo familiare indicato nella domanda.
9. egli e i membri del nucleo familiare hanno la residenza sul territorio della Città di Pula-Pola al momento della presentazione della domanda, fermo restando che il richiedente deve avere la residenza sul territorio della Città ininterrottamente da almeno 5 anni.

Le condizioni di cui al comma 1, sotto commi dal 1 al 5, del presente articolo devono essere soddisfatte cumulativamente da tutti i componenti del nucleo familiare indicati nella domanda.

L'esistenza di un'unione coniugale è attestata dal certificato di matrimonio.

L'esistenza dell'unione extraconiugale è attestata dalla dichiarazione sottoscritta sull'esistenza dell'unione extraconiugale sotto responsabilità penale, sottoscritta dal richiedente, dal convivente extraconiugale e da due testimoni, a condizione che tutte le firme siano autenticate dal notaio.

L'esistenza di una convivenza di persone dello stesso sesso è attestata dall'estratto dal registro nazionale degli accordi di unione civile o altro atto pubblico appropriato.

L'esistenza di un'unione di vita informale è attestata dalla dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti di sesso uguale sull'esistenza dell'unione di vita informale sotto responsabilità penale, sottoscritta dal richiedente, dal convivente e da due testimoni, a condizione che tutte le firme siano autenticate dal notaio.

La parentela del richiedente con un componente del nucleo familiare (discendente, figlio acquisito, figlio in affidamento, genitore o genitore affidatario) è attestata dal certificato di nascita di tutti i componenti del nucleo familiare indicati nella domanda.

Il richiedente, unitamente alla domanda, presenta una dichiarazione sottoscritta di consenso alla verifica, al trattamento, alla conservazione e all'utilizzo (nonché alla pubblicazione) dei dati personali.

Articolo 5

L'alloggio viene concesso in locazione al richiedente secondo l'ordine stabilito nella Lista prioritaria per la concessione degli alloggi in locazione (di seguito: Lista prioritaria).

La Lista prioritaria si stabilisce secondo le seguenti condizioni e criteri:

1. durata della residenza sul territorio della Città di Pula-Pola
2. anni di anzianità lavorativa maturati nella Repubblica di Croazia
3. numero dei membri del nucleo familiare
4. numero figli minorenni e bambini che frequentano regolarmente la scuola
5. condizioni di salute
6. condizioni sociali
7. età anagrafica
8. inclusione nella precedente Lista per la concessione degli alloggi in locazione.

Ai fini della valutazione secondo i criteri della presente Delibera saranno prese in considerazione le circostanze e i fatti esistenti alla data di presentazione della domanda.

Articolo 6

Al richiedente, per ogni anno di residenza sul territorio della Città di Pula-Pola, spetta 1 punto.

Gli anni di residenza ai sensi del comma 1 del presente articolo sono attestati da un certificato di residenza rilasciato dal Ministero degli interni o da altra documentazione idonea rilasciata dall'organo competente da cui può essere determinata inequivocabilmente la residenza nel territorio della Città di Pula-Pola (es. certificato di frequenza scolastica in un determinato periodo, certificato dell'istituto sanitario, ecc.).

Articolo 7

Il richiedente ha diritto a 0,5 punti per ogni anno di servizio nella Repubblica di Croazia.

Gli anni di anzianità lavorativa maturati nella Repubblica di Croazia si comprovano mediante l'estratto elettronico sullo stato giuridico-lavorativo (libretto di lavoro elettronico – e-libretti di lavoro) oppure mediante copia dell'originale del libretto di lavoro.

Articolo 8

In base al numero dei componenti del nucleo familiare, il richiedente ha diritto a:

- single..... 3 punti
- 2 membri del nucleo familiare 6 punti
- 3 membri del nucleo familiare 9 punti
- 4 membri del nucleo familiare 12 punti
- 5 membri del nucleo familiare e più 15 punti.

Articolo 9

Per ogni figlio minorenni e per ogni bambino che frequenta regolarmente la scuola il richiedente ha diritto a 2 punti.

Il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, per i figli minorenni, si comprova mediante certificato di nascita, mentre per i figli regolarmente scolarizzati mediante attestazione della scuola o dell'istituto di istruzione superiore.

Il richiedente che in qualità di genitore o di genitore adottivo si prende cura autonomamente del figlio di cui al comma 1 del presente articolo, ha diritto a 5 punti per figlio.

L'adempimento delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo è attestato dalla sentenza di divorzio, da un certificato di nascita del figlio o da altra documentazione idonea.

I punti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si escludono reciprocamente.

Articolo 10

Il richiedente che è genitore o genitore adottivo di un bambino con disabilità mentale o fisica che ha lo status di genitore badante ha diritto a 10 punti.

Il richiedente che è genitore o genitore adottivo di un bambino con disabilità mentale o fisica a cui è stato concesso il diritto di congedo per prendersi cura del bambino con disabilità grave o il diritto al lavoro a tempo parziale, o il cui figlio ha diritto a un assegno di invalidità personale, ha diritto a 5 punti.

Il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo si comprova mediante la decisione dell'Istituto croato per il lavoro sociale relativa al riconoscimento del diritto allo status di genitore badante, munita di attestazione di esecutività.

Il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo si comprova mediante la decisione dell'organo competente relativa al riconoscimento del diritto al congedo per la cura di un figlio con gravi disturbi dello sviluppo o al diritto al lavoro a tempo parziale, il provvedimento dell'Istituto croato per il lavoro sociale relativo al riconoscimento del diritto all'integrazione economica per l'inclusione, oppure mediante attestazione dell'ultimo pagamento percepito dall'ente competente.

I punti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si escludono reciprocamente.

Articolo 11

In base allo stato di salute del richiedente o del componente del nucleo familiare specificato nella domanda, il richiedente ha diritto ai punti, come segue:

- persone con un grado di disabilità accertato superiore al 50% 10 punti
- persone con un grado di disabilità accertato fino al 50% (incluso il 50%) 5 punti.

Il soddisfacimento della condizione relativa al grado di disabilità accertato si comprova mediante la decisione dell'Istituto croato per l'assicurazione pensionistica relativa alla percentuale di danno fisico accertato, oppure mediante altre decisioni degli organi competenti con le quali lo status di persona con disabilità è stato riconosciuto ai sensi di specifiche disposizioni normative.

Articolo 12

Il richiedente che è beneficiario dell'importo minimo garantito ha diritto a 3 punti.

Il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo si comprova mediante il provvedimento dell'Istituto croato per il lavoro sociale.

Articolo 13

Al richiedente di età superiore ai 60 anni spettano 5 punti.

Articolo 14

Al richiedente che è stato incluso nella precedente Lista prioritaria per la concessione degli alloggi in locazione, vigente al momento della pubblicazione dell'Invito pubblico, spettano 2 punti.

Articolo 15

I punti determinati in base alle condizioni e ai criteri di cui agli articoli dal 5 al 14 della presente Delibera vengono sommati e in base al numero totale di punti viene stabilita la Lista prioritaria.

Se due o più richiedenti ottengono lo stesso numero di punti, il richiedente che ottiene un numero di punti superiore in base ai seguenti criteri, ha il vantaggio nella determinazione dell'ordine nella Lista prioritaria:

1. durata della residenza sul territorio della Città di Pula-Pola
2. punti realizzati in base all'articolo 10 della presente Delibera
3. punti realizzati in base all'articolo 9 della presente Delibera.

Articolo 16

Un alloggio idoneo ai sensi della presente Delibera si considera un insieme di locali destinati all'abitazione con i locali accessori necessari che formano un'unità immobiliare chiusa e hanno un ingresso separato e le cui dimensioni soddisfano le esigenze del nucleo familiare, come segue:

- per persone sole fino a 35 m²
- per nucleo familiare composto da due membri fino a 45 m²
- per nucleo familiare composto da tre membri fino a 60 m²
- per nucleo familiare composto da quattro membri fino a 70 m²
- per ogni componente aggiuntivo del nucleo familiare la superficie fino a 70 mq si aumenta fino a 12 mq

Ai fini della presente Delibera è considerato idoneo anche un alloggio la cui superficie si discosta del 15% da quella definita, con ciò che lo scostamento non sia maggiore a 5 m² e sia adeguato all'abitabilità.

III. PROCEDIMENTO E ORGANI PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI

Articolo 17

La Delibera di pubblicazione e indizione dell'Invito pubblico (di seguito: Invito pubblico) per la raccolta delle richieste per l'inserimento nella Lista prioritaria è avviata dal Sindaco (di seguito: Sindaco) su proposta dell'Assessorato competente della gestione del patrimonio (di seguito: Assessorato) tramite la pubblicazione dell'Invito pubblico per la raccolta delle domande per l'assegnazione in locazione degli alloggi.

L'Invito pubblico al comma 1 del presente articolo si pubblica nei quotidiani, all'albo pretorio della Città e sulle pagine web della Città.

L'Invito pubblico deve contenere:

- condizioni per la partecipazione al procedimento
- criteri per la determinazione dell'ordine di priorità
- documenti e prove allegati alla domanda
- l'indicazione del termine e del luogo per la presentazione della richiesta di inclusione nella Lista prioritaria
- l'indicazione del luogo e della data di pubblicazione della Proposta della Lista prioritaria
- l'indicazione del termine per la presentazione di obiezioni alla Lista prioritaria
- l'indicazione del termine e del luogo per la pubblicazione della Lista prioritaria definitivo.

Articolo 18

La richiesta di inclusione nella Lista prioritaria si presenta all'Assessorato:

- di persona (mediante consegna presso l'ufficio protocollo), oppure
- per mezzo posta (all'indirizzo indicato nell'Invito pubblico).

Articolo 19

Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda (questionario compilato) i documenti e le prove necessari in base ai quali è determinata la validità della domanda di inclusione nella Lista prioritaria conformemente alle disposizioni della presente Delibera.

Articolo 20

Le richieste pervenute fuori termine saranno respinte.

Se il richiedente non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4 della presente Delibera, la domanda sarà respinta.

Per le domande incomplete, al richiedente sarà concesso un ulteriore termine di cinque giorni per completare la domanda con la documentazione necessaria.

Qualora il richiedente non completi la domanda con la documentazione necessaria anche oltre il termine di cui al comma 3 del presente articolo, si procederà al punteggio senza segnare le condizioni o i criteri per i quali la domanda avrebbe dovuto essere integrata.

Articolo 21

Sulla base del punteggio di ogni singola richiesta, si determina l'ordine del richiedente nella Lista prioritaria e nella Proposta della Lista prioritaria.

Sulla base della procedura condotta, viene determinata la Lista dei richiedenti le cui domande sono state respinte e la Lista dei richiedenti le cui domande sono state rifiutate.

Articolo 22

La proposta della Lista prioritaria contiene:

- numero ordinale della sequenza dei richiedenti
- nome, cognome e NIP del richiedente,
- numero di punti su basi e criteri individuali per ciascun candidato
- numero totale di punti per ciascun candidato
- luogo e data di determinazione della Proposta della Lista prioritaria
- termine e modalità di presentazione delle obiezioni.

La Lista dei richiedenti la cui richiesta è stata respinta contiene:

- nome, cognome e NIP del richiedente,
- luogo e data di determinazione dell'Elenco dei richiedenti le cui domande sono state respinte
- motivo del rifiuto della richiesta,
- termine e modalità di presentazione delle obiezioni,

La Lista dei richiedenti la cui richiesta è stata rifiutata contiene:

- nome, cognome e NIP del richiedente,
- luogo e data di determinazione dell'Elenco dei richiedenti le cui domande sono state rifiutate
- motivo del rifiuto della richiesta
- termine e modalità di presentazione delle obiezioni.

Le liste al comma 1, 2 e 3 del presente articolo si pubblicano all'albo pretorio della Città e sulle pagine web della Città secondo le modalità e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 23

Il richiedente ha il diritto di presentare obiezione all'ordine stabilito e ai punti segnati nella proposta della Lista prioritaria, alla Lista dei richiedenti la cui richiesta è stata respinta e alla Lista dei richiedenti la cui richiesta è stata rifiutata.

L'obiezione al comma 1 del presente articolo si presenta al Sindaco tramite l'Assessorato entro 10 giorni dal giorno della pubblicazione della proposta della Lista prioritaria, dell'Elenco dei richiedenti la cui richiesta è stata respinta e della Lista dei richiedenti la cui richiesta è stata rifiutata.

Articolo 24

Il Sindaco stabilisce la Lista prioritaria definitiva.

La Lista prioritaria definitiva si stabilisce per un periodo di 4 anni.

In deroga a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, quando sussistono giustificati motivi, il Sindaco può prorogare per un certo periodo la validità della Lista prioritaria definitiva.

Articolo 25

La Lista prioritaria definitiva contiene:

- numero ordinale della sequenza dei richiedenti
- nome, cognome e NIP del richiedente,
- numero di punti su basi e criteri individuali per ciascun candidato
- numero totale di punti per ciascun candidato
- luogo e data di determinazione della Lista prioritaria definitiva.

Il Sindaco stabilisce la Lista prioritaria definitiva. La Lista prioritaria definitiva entra in vigore il giorno dell'adozione.

La Lista prioritaria definitiva si pubblica nell'albo pretorio della Città e sulle pagine web della Città secondo le modalità e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 26

Il richiedente incluso nella Lista prioritaria definitiva è tenuto, immediatamente e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dall'avvenuta modifica, a comunicare per iscritto all'Assessorato tutte le variazioni relative al soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 4 della presente Delibera.

Se viene stabilito che il richiedente non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4 della presente Delibera, sarà cancellato dalla Lista prioritaria.

Articolo 27

L'assegnazione in locazione degli alloggi avviene secondo l'ordine dei richiedente nella Lista prioritaria.

In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Sindaco può, su proposta della Commissione per l'assegnazione degli alloggi formulata in collaborazione con l'Istituto croato per il lavoro sociale, per motivi sanitari, sociali, economici, familiari o analoghi, adottare la decisione che l'alloggio possa essere concesso in locazione indipendentemente dall'ordine dei richiedenti nella Lista prioritaria.

La Commissione di cui al comma 2 del presente articolo è nominata dal Sindaco con apposita decisione.

L'alloggio di cui al comma 2 del presente articolo viene concesso in locazione sulla base della decisione del Sindaco.

Il Sindaco, ai sensi della disposizione di cui al comma 2, può adottare annualmente al massimo una decisione di assegnazione di un alloggio in locazione.

Articolo 28

Prima della concessione dell'alloggio in locazione, l'Assessorato effettua la verifica se il richiedente e i membri del suo nucleo familiare continuano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 4 della presente Delibera.

Qualora venga accertato che il richiedente e i membri del nucleo familiare indicati nella domanda non soddisfano più le condizioni di cui all'articolo 4 della presente Delibera, non si procederà alla stipula del contratto di locazione dell'alloggio e il richiedente sarà cancellato dalla Lista prioritaria.

La cancellazione dalla Lista prioritaria sarà effettuata anche qualora, nel corso della validità della stessa, venga accertato che il richiedente o i membri del suo nucleo familiare non soddisfano più le condizioni di cui all'articolo 4 della presente Delibera, nonché qualora venga accertato che il richiedente ha fornito dati falsi sulla base dei quali ha acquisito il diritto all'inserimento nella Lista prioritaria.

Qualora il richiedente incluso nella Lista prioritaria presenti domanda di cancellazione, sarà cancellato dalla Lista in oggetto.

Articolo 29

Qualora, durante la validità della Lista prioritaria, venga accertato che il richiedente incluso nella Lista prioritaria e i membri del suo nucleo familiare indicati nella domanda abbiano acquisito la proprietà, la comproprietà,

la locazione o altra forma di utilizzo di una casa o di un alloggio sul territorio della Repubblica di Croazia, ovvero abbiano acquisito la proprietà o la comproprietà di un terreno edificabile idoneo situato sul territorio della Repubblica di Croazia che soddisfi le condizioni previste dalla vigente documentazione urbanistica per la costruzione di un edificio residenziale nell'area in cui il terreno è ubicato, fatto di cui sono tenuti a informare la Città entro il termine di 30 giorni dalla data di acquisizione dell'immobile, saranno cancellati dalla Lista prioritaria.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il richiedente non sarà cancellato dalla Lista prioritaria se parenti maggiorenni consanguinei in linea retta e i loro coniugi, figli acquisiti e figli in affidamento, adottati e genitori adottivi che hanno acquisito l'immobile al comma 1 del presente articolo in proprietà, comproprietà, locazione o altra forma di utilizzo, entro 30 giorni dalla data di acquisto dell'immobile lasciano il nucleo familiare del richiedente, e il richiedente ne informa la Città.

La cancellazione dalla Lista prioritaria si effettua anche se i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo hanno alienato la casa o l'alloggio su qualsiasi base giuridica.

Articolo 30

Il richiedente accetta tramite consenso scritto l'alloggio che gli è assegnato in locazione.

Il richiedente che rifiuta di accettare l'alloggio idoneo offerto ai sensi dell'articolo 16 della presente Delibera viene cancellato dalla Lista prioritaria.

Articolo 31

Se nel corso della validità della Lista prioritaria si verifica una variazione del numero dei componenti del nucleo familiare, il richiedente è tenuto ad informare l'Assessorato della variazione al fine di determinare il diritto del richiedente ad un alloggio idoneo.

Qualora, in sede di conclusione del contratto di locazione, si determini che il numero dei componenti del nucleo familiare è inferiore al numero indicato dal richiedente nella domanda, al richiedente verrà offerto un alloggio corrispondente al numero effettivo dei componenti del nucleo familiare.

Se nel caso di cui al comma 2 del presente articolo il richiedente rifiuta l'alloggio idoneo offerto, viene cancellato dalla Lista prioritaria.

Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, l'Assessorato effettua la verifica se il richiedente e i membri del suo nucleo familiare soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4 della presente Delibera.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il richiedente mantiene i punti ottenuti nella Lista prioritaria definitiva.

Articolo 32

Nel caso in cui dall'iscrizione nell'ultima Lista prioritaria fino alla locazione dell'alloggio avvenga il divorzio tra il richiedente e il coniuge indicato come componente del nucleo familiare, il posto nella Lista prioritaria, ovvero il diritto alla locazione dell'alloggio, sarà mantenuto dal coniuge che è stato determinato con decisione del tribunale quale genitore con il quale il figlio minore, il figlio acquisito o il figlio per il quale si ottiene il diritto di affidamento vivrà fino al raggiungimento della maggiore età.

Se gli ex coniugi non hanno un figlio minore, un figlio acquisito o un figlio per il quale si ottiene il diritto di affidamento fino al raggiungimento della maggiore età, l'Assessorato eseguirà il punteggio in base alle condizioni e ai criteri prescritti per l'inclusione nella Lista prioritaria all'articolo 4 della presente Delibera per ogni coniuge separatamente.

Il diritto al posto nella Lista prioritaria, ovvero il diritto all'alloggio, sarà mantenuto dall'ex coniuge che, sulla base del punteggio di cui al comma 2 del presente articolo, ha conseguito un punteggio complessivo superiore.

Ai fini del punteggio, gli ex coniugi presenteranno documenti e prove allegati alla domanda di locazione dell'alloggio ai sensi dell'articolo 17 della presente Delibera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di cassazione dell'unione consensuale, dell'unione civile o della convivenza di fatto.

Articolo 33

Il richiedente è tenuto ad accettare l'alloggio al quale ha diritto in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 16 della presente Delibera.

Nel caso in cui la Città non disponga di un alloggio idoneo ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto 5 della presente Delibera, al richiedente verrà offerto un alloggio non idoneo, ma solo se l'alloggio ha una stanza in meno rispetto all'alloggio appropriato.

Qualora, al richiedente, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 16 e dell'articolo 3, comma 1, punto 5 della presente Delibera, spetterebbe un alloggio di superficie superiore a un alloggio trilocale, il richiedente può accettare un alloggio trilocale quale alloggio adeguato.

In caso di accettazione dell'alloggio di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, si considererà che il richiedente abbia risolto in modo definitivo la propria situazione abitativa.

IV. CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI AL DI FUORI DELLA LISTA PRIORITARIA

Articolo 34

In via eccezionale, al di fuori della Lista prioritaria, l'alloggio può essere concesso in locazione nei seguenti casi:

1. persone - locatari e proprietari di un alloggio che è disabilitato per l'uso regolare a causa di calamità naturali (terremoto, inondazione, incendio, ecc.), nel qual caso l'alloggio viene dato in locazione fino a quando l'alloggio non è pronto per l'alloggio,
2. persone che utilizzano un alloggio di proprietà della Città, dichiarato inidoneo o non adeguato all'abitazione, per lo stesso periodo per il quale è stato stipulato il contratto in base al quale l'alloggio viene utilizzato;
3. persone che utilizzano un alloggio in un edificio destinato alla demolizione ai fini della costruzione, quando il committente è la Città oppure quando sussiste un interesse o un obbligo della Città.
4. persone impiegate nei settori della sanità, della cultura, dello sport, dell'istruzione superiore, della magistratura e della polizia, i cui risultati lavorativi riconosciuti sono significativi per la Città, qualora si ritenga che con il loro operato contribuiranno allo sviluppo della Città oppure qualora tali persone siano di eccezionale importanza per il funzionamento dell'attività in cui sono impiegate, per la durata in cui la persona cui è stato assegnato l'alloggio svolge il lavoro o l'attività in base alla quale l'alloggio è stato assegnato.
5. persone che sulla base di un contratto di locazione usufruiscono dell'alloggio loro assegnato secondo la Lista prioritaria, ma che nella procedura svolta secondo le disposizioni della Legge sul risarcimento dei beni confiscati durante il regime comunista jugoslavo è stato restituito alla proprietà del precedente proprietario o se dopo la conclusione del contratto di locazione è stato accertato che l'alloggio non è di proprietà della Città,
6. soggetti non inseriti nella Lista prioritaria, su proposta del dipartimento amministrativo cittadino competente per l'assistenza sociale.

Gli alloggi di cui al comma 1, punti 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo vengono concessi in locazione sulla base di una decisione del Sindaco, su proposta dell'assessorato.

Gli alloggi di cui al comma 1, punto 4 del presente articolo vengono concessi in locazione sulla base di una decisione del Sindaco, a tempo determinato, su proposta dell'ente o dell'istituzione presso cui la persona è impiegata, oppure su proposta del competente ufficio amministrativo o di altro organo competente, per un periodo massimo di 5 anni. Su base annua, ai sensi della presente disposizione, possono essere assegnati al massimo 2 alloggi.

V. DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

1 Contratto di locazione

Articolo 35

Il contratto di locazione dell'alloggio, per conto della Città in qualità di locatore, viene stipulato dal Sindaco con il conduttore (inquilino).

Il contratto di locazione dell'alloggio è stipulato in forma scritta, quale titolo esecutivo ai sensi della legge sull'esecuzione forzata che disciplina il notariato.

Le spese di autenticazione notarile e le altre spese connesse alla stipulazione del contratto di locazione dell'alloggio sono a carico del locatore.

L'alloggio viene concesso in locazione libero da persone e cose. Della consegna e presa in possesso dell'alloggio viene redatto un verbale.

Articolo 36

Il richiedente che ha accettato l'alloggio proposto è tenuto a presentarsi per la stipulazione del contratto di locazione dell'alloggio entro 30 giorni dalla data di adozione della Decisione di assegnazione dell'alloggio in locazione.

Qualora il richiedente non si presenti all'invito per la stipulazione del contratto di locazione dell'alloggio entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, si considererà che abbia rinunciato alla stipulazione del contratto di locazione dell'alloggio.

Articolo 37

Nel caso di cui all'articolo 36, comma 2 della presente Delibera, il richiedente si cancella dalla Lista prioritaria.

Articolo 38

Il contratto di locazione si stipula a tempo determinato, della durata massima di 5 anni.

Alla scadenza del contratto di cui al comma 1 del presente articolo, il contratto di locazione dell'alloggio sarà rinnovato per lo stesso periodo di tempo, a condizione che il conduttore abbia regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali durante la durata del contratto di locazione dell'alloggio e che continui a soddisfare tutti i requisiti di cui all'articolo 4 della presente Delibera.

Il contratto di locazione cessa nel modo stabilito dalla Legge, dalla presente Delibera e da contratto.

Articolo 39

Il locatario acquisisce il diritto di traslocare nell'alloggio dopo la conclusione del contratto di locazione.

Si considera giorno di consegna dell'alloggio quello in cui la Città, in qualità di locatore, ha formalmente consegnato al conduttore l'alloggio, redigendone apposito verbale, per il possesso e l'uso.

Il conduttore è tenuto a occupare l'alloggio entro il termine di 15 giorni dalla stipula del contratto di locazione, nonché a richiedere, entro 60 giorni dalla data di stipula del medesimo contratto, l'iscrizione della propria residenza e di quella dei membri del proprio nucleo familiare, mantenendo tale residenza per tutta la durata del rapporto locativo.

Se il locatario non si trasferisce nell'alloggio entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, si considera che il contratto di locazione dell'alloggio non è concluso.

Qualora il conduttore, nel corso del rapporto di locazione, trasferisca la propria residenza, si considera che abbia cessato di soddisfare i requisiti per l'utilizzo dell'alloggio; il contratto di locazione prosegue pertanto con gli altri membri del nucleo familiare indicati nel contratto, a condizione che gli stessi soddisfino i requisiti previsti per la locazione. Qualora i membri del nucleo familiare, durante la durata della locazione, trasferiscano la propria residenza, perdono lo status di componenti del nucleo familiare e vengono cancellati dal contratto di locazione.

Nel caso in cui il conduttore non occupi l'alloggio entro il termine di 15 giorni dalla stipula del contratto di locazione, egli è tenuto a restituire il possesso dell'alloggio alla Città entro 8 giorni dall'accertamento del mancato ingresso nell'alloggio entro il termine prescritto.

Articolo 40

In deroga a quanto previsto dall'articolo 39, comma 2 della presente Delibera, su richiesta del locatario, l'Assessorato può con apposita Delibera, concedere al locatario una proroga del termine per il trasloco nell'alloggio per motivi giustificati.

Al conduttore sarà concessa una proroga del termine per l'occupazione dell'alloggio qualora si accerti la necessità di un periodo più lungo per l'arredo e l'allestimento dell'alloggio al fine di renderlo idoneo all'uso abitativo ordinario (dotazione di mobili e simili).

Il termine per l'occupazione non può essere superiore a 3 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione.

Nel caso in cui il conduttore non occupi l'alloggio entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, egli è tenuto a restituire il possesso dell'alloggio alla Città entro 8 giorni dall'accertamento del mancato ingresso nell'alloggio entro il termine prescritto.

Articolo 41

Il locatore, salvo nei casi stabiliti dalla legge, risolverà il contratto di locazione nei seguenti casi:

- qualora il conduttore, il coniuge o il convivente, nonché il partner unito civilmente o il convivente di fatto, acquisiscano la proprietà, la comproprietà o la disponibilità in locazione di una casa o di un alloggio nella Repubblica di Croazia, ovvero acquisiscano la proprietà o la comproprietà di un terreno edificabile idoneo nel territorio della Repubblica di Croazia, conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ai fini della costruzione di un edificio ad uso abitativo nel luogo in cui il terreno è situato, essi sono tenuti a darne comunicazione alla Città entro 30 giorni dalla data di acquisizione dell'immobile,
- qualora un componente del nucleo familiare indicato nel contratto di locazione, che continui a utilizzare l'alloggio insieme al conduttore, acquisisca la proprietà, la comproprietà o la disponibilità in locazione di una casa o di un alloggio nella Repubblica di Croazia, ovvero acquisisca la proprietà o la comproprietà di un terreno edificabile idoneo nel territorio della Repubblica di Croazia, conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ai fini della costruzione di un edificio ad uso abitativo nel luogo in cui il terreno è situato, è tenuto a darne comunicazione alla Città entro 30 giorni dalla data di acquisizione dell'immobile,
- se per la durata del contratto di locazione si accerta che il locatario ha fornito false informazioni in base alle quali ha esercitato il diritto di locazione dell'alloggio,

In via eccezionale, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il locatore non procederà alla risoluzione del contratto di locazione con il conduttore qualora i componenti del nucleo familiare del conduttore - e in particolare i parenti maggiorenni in linea retta e i loro coniugi, i figliastri, gli adottati e gli adottanti - che abbiano acquisito un immobile di cui al comma 1 del presente articolo, in proprietà, comproprietà, locazione o altro titolo di utilizzo, lascino l'alloggio successivamente all'acquisizione dell'immobile; di tale circostanza il conduttore è tenuto a dare comunicazione alla Città entro 30 giorni dalla data di acquisizione dell'immobile.

I motivi di risoluzione del contratto di locazione sussistono anche nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo abbiano alienato l'immobile.

Il locatore risolve il contratto di locazione con atto scritto, motivato e recante il termine di 30 giorni per il rilascio dell'alloggio.

Articolo 42

Il locatore ha il diritto di risolvere il contratto di locazione qualora, nel corso della sua durata, accerti che il conduttore o il suo coniuge o convivente, nonché il partner unito civilmente o il convivente di fatto, oppure i componenti del nucleo familiare indicati nel contratto di locazione, dopo l'inserimento nella graduatoria e prima della stipula del contratto di locazione, abbiano acquisito la proprietà, la comproprietà o il diritto di locazione su una casa o un alloggio nella Repubblica di Croazia, ovvero abbiano acquisito la proprietà o la comproprietà di un terreno edificabile idoneo nel territorio della Repubblica di Croazia, conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ai fini della costruzione di un edificio ad uso abitativo nella zona in cui il terreno è ubicato, circostanza della quale erano tenuti a dare comunicazione alla Città entro 30 giorni dalla data di acquisizione dell'immobile.

I motivi di risoluzione del contratto di locazione sussistono anche nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo abbiano alienato l'immobile.

Articolo 43

Nei casi di cui all'articolo 42 della presente Delibera, il locatore risolve il contratto di locazione in forma scritta, con motivazione e con termine di 30 giorni per il rilascio dell'alloggio, decorrenti dalla consegna personale effettuata dal servizio di polizia municipale ovvero, in caso di impossibilità, tramite notaio pubblico.

Il conduttore è tenuto a restituire l'alloggio al locatore, libero da persone e cose, entro 30 giorni dalla data in cui il locatore lo abbia informato della risoluzione del contratto di locazione, conformemente alle disposizioni della presente Delibera.

Qualora il conduttore non liberi l'alloggio entro il termine stabilito dal locatore, quest'ultimo può proporre azione giudiziaria dinanzi al giudice competente per ottenere lo sfratto del conduttore.

Articolo 44

Il contratto di locazione può cessare anche per accordo tra le parti.

Il contratto può essere risolto per mutuo consenso in qualsiasi momento, con il quale le parti stabiliscono le modalità e i tempi di riconsegna dell'alloggio.

Qualora il conduttore non rilasci l'alloggio dopo il termine concordato consensualmente, per lo sgombero si applica la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, della presente Delibera.

Articolo 45

Il locatore è tenuto a consentire al locatario di utilizzare l'alloggio ai sensi di legge, della presente Delibera e delle disposizioni del contratto sulla locazione dell'alloggio.

Il contratto determina gli obblighi del locatario in relazione alla manutenzione dell'alloggio.

Articolo 46

Il locatario può apportare modifiche e adattamenti all'alloggio solo previo consenso scritto del locatore.

Per modifica e adeguamento si intendono le opere che modificano la disposizione, l'area e la destinazione dei singoli ambienti dell'alloggio o modificano significativamente lo spazio.

Il conduttore è tenuto a mantenere l'alloggio in condizioni di ordine e di idoneità all'uso abitativo, ed è altresì obbligato a provvedere regolarmente alla tinteggiatura e alla manutenzione di pareti, soffitti e infissi, nonché alla manutenzione delle attrezzature sanitarie (rubinetti, tazza WC, cassetta di scarico, vasca da bagno, piatto doccia, valvole esterne e simili), degli interruttori elettrici e delle prese di corrente.

Il conduttore è inoltre tenuto a consentire l'esecuzione dei lavori necessari per prevenire il verificarsi di danni nell'alloggio da lui utilizzato, nelle parti comuni dell'edificio o in un alloggio di altro utente o proprietario.

Articolo 47

Il locatario può utilizzare l'alloggio esclusivamente per lo scopo e secondo le modalità stabilite dal contratto di locazione.

Il controllo sull'uso dell'alloggio è svolto dalla persona autorizzata dall'Assessorato.

In seguito al controllo si redige un verbale.

I fatti determinati dal verbale di cui al comma 3 del presente articolo costituiscono la base per l'annullamento o la risoluzione del contratto di locazione.

Il locatario è tenuto a consentire il controllo dell'alloggio che comprende anche lo stato di manutenzione dell'alloggio e fotografare l'alloggio.

Articolo 48

Il conduttore è tenuto, 60 giorni prima della scadenza del termine per il quale il contratto è stato stipulato, a presentare all'Assessorato competente:

1. il certificato del tribunale attestante la proprietà o la non proprietà di immobili nel territorio della Repubblica di Croazia per tutti i componenti del nucleo familiare, oppure un certificato di proprietà/non proprietà di immobili nel territorio della Repubblica di Croazia per tutti i componenti del nucleo familiare

rilasciato tramite il sistema e-Građani, oppure una dichiarazione scritta, resa sotto piena responsabilità materiale e penale, attestante che il conduttore e tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari, comproprietari o titolari di alcun diritto di utilizzo su una casa o un alloggio nel territorio della Repubblica di Croazia, né proprietari o comproprietari di un terreno edificabile idoneo nel territorio della Repubblica di Croazia, conforme alle condizioni previste dalla vigente documentazione urbanistica ai fini della costruzione di un edificio residenziale nell'area in cui il terreno è situato

2. il certificato dell'Ufficio imposte attestante le transazioni immobiliari registrate negli ultimi 5 anni per il conduttore e tutti i componenti del suo nucleo familiare;
3. il certificato di residenza per il conduttore e tutti i componenti del suo nucleo familiare;
4. il certificato dell'Ufficio imposte relativo al reddito complessivo e ai proventi complessivi percepiti negli ultimi 5 anni per il conduttore e tutti i componenti del suo nucleo familiare.

Articolo 49

Nel caso in cui venga accertato che il conduttore e i membri del suo nucleo familiare non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, punti 1 - 5 della presente Delibera, il contratto di locazione non sarà rinnovato.

Articolo 50

Il locatore, oltre ai casi previsti dalla legge, recederà dal contratto di locazione anche nei seguenti casi:

1. se il conduttore e le persone indicate nel contratto di locazione non utilizzano l'alloggio per esigenze abitative, fermo restando che si considera che l'alloggio non sia utilizzato per abitazione quando il conduttore o le persone indicate nel contratto vi fanno solo visite occasionali;
2. se il conduttore e le persone indicate nel contratto utilizzano l'alloggio o una sua parte per lo svolgimento di attività commerciale, ovvero se svolgono un'attività commerciale registrata o hanno la sede dell'attività all'indirizzo dell'alloggio.
3. se il locatario non paga tre affitti mensili o altre spese contrattuali relative all'alloggio,
4. se il conduttore, mediante un comportamento doloso, arreca danni all'alloggio e alle parti comuni dell'edificio, riducendo il valore dell'immobile;
5. se il conduttore e gli altri utilizzatori dell'alloggio arrecano disturbo agli altri utenti/proprietari dell'edificio nel pacifico godimento degli alloggi e delle parti comuni;
6. se il conduttore e gli altri utilizzatori dell'alloggio utilizzano senza autorizzazione e senza il consenso degli altri utenti/proprietari dell'edificio le parti comuni dell'edificio, oppure se causano danni alle parti comuni, agli impianti e alle strutture dell'edificio per propria colpa e non provvedono a eliminarli entro 30 giorni,
7. se il conduttore esegue modifiche e lavori di adattamento nell'alloggio senza previo consenso scritto della Città, ovvero senza la stipula di un contratto di adattamento;
8. se il conduttore rifiuta di consentire l'esecuzione dei lavori necessari per prevenire il verificarsi di danni nell'alloggio da lui utilizzato, nelle parti comuni dell'edificio o nell'alloggio di altro utente o proprietario;
9. se il conduttore rifiuta di fornire la documentazione richiesta su invito della Città.

Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il conduttore è tenuto a restituire al locatore il possesso dell'alloggio, libero da persone e cose, entro tre mesi dalla data in cui il locatore lo abbia invitato a farlo.

2 Permuta degli alloggi

Articolo 51

I conduttori possono procedere alla permuta degli alloggi che utilizzano sulla base del contratto di locazione, conformemente alla presente Delibera, previa preventiva autorizzazione scritta dell'Assessorato competente.

L'Assessorato approverà la permuta degli alloggi a condizione che gli immobili oggetto di scambio siano utilizzati sulla base di contratti di locazione validi con il locatore e che, mediante la permuta, si realizzi l'utilizzo di un alloggio adeguato ai sensi dell'articolo 14 della presente Delibera.

In via eccezionale rispetto a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, l'Assessorato può autorizzare la permuta dell'alloggio per motivi specifici e giustificati (di natura sanitaria, sociale o economica).

Qualora, nel corso della durata del contratto di locazione, venga accertato che il numero dei componenti del nucleo familiare è diminuito rispetto a quello esistente al momento della stipula del contratto, al conduttore sarà assegnato un alloggio sostitutivo di dimensioni inferiori, non appena se ne verifichino le condizioni.

Le scadenze dei contratti di locazione non subiscono modifiche, ma restano valide quelle stabilite dai contratti originari di locazione.

3 Canone di locazione

Articolo 52

Per l'utilizzo dell'alloggio, il conduttore è tenuto a corrispondere il canone di locazione pattuito, la tassa comunale, i consumi di acqua, elettricità e gas, la tassa per la raccolta dei rifiuti e le altre spese connesse all'uso dell'alloggio, degli spazi comuni e degli impianti dell'edificio.

Articolo 53

L'importo del canone di locazione liberamente pattuito è determinato con apposita delibera del Sindaco.

L'importo del canone di locazione di cui al comma 1 del presente articolo si stabilisce per m2.

Articolo 54

Sulla base del consenso di cui all'articolo 46 della presente Delibera, il conduttore può eseguire, a proprie spese, lavori nell'alloggio al fine di migliorare le condizioni abitative.

Qualora per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo sia necessario ottenere una specifica autorizzazione o concessione da parte dell'autorità competente, tale adempimento sarà curato dal conduttore, previa autorizzazione dell'Assessorato. Il conduttore è tenuto a informare l'Assessorato dell'avvenuto completamento dei lavori.

Il conduttore è tenuto ad informare l'Assessorato circa l'ultimazione dei lavori.

Articolo 55

Il conduttore può eseguire lavori nell'alloggio esclusivamente sulla base del previo consenso scritto della Città.

Il diritto al rimborso delle somme investite è riconosciuto esclusivamente per lavori urgenti e indifferibili, eseguiti con mezzi propri del conduttore.

Per i lavori non urgenti e non indifferibili, la Città può concedere l'autorizzazione alla loro esecuzione, ma il conduttore non ha diritto al rimborso delle spese sostenute, né in base all'aumento del valore di mercato dell'alloggio, né per qualsiasi altra ragione.

5 Elenco dei contratti di locazione e controllo inerente all'esecuzione dei contratti di locazione

Articolo 56

Il controllo della riscossione dei canoni di locazione è svolto dall'ufficio amministrativo della Città preposto alle finanze.

Articolo 57

L'ufficio amministrativo della Città preposto alla gestione degli immobili controlla l'uso degli alloggi in affitto.

L'ufficio svolge anche il controllo straordinario sull'uso dell'alloggio in caso di mancato pagamento del canone di locazione o previa comunicazione di mancato utilizzo dell'alloggio da parte del locatario.

Nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, il controllo sull'uso dell'alloggio può essere effettuato in qualsiasi momento e senza preavviso.

Il locatario è tenuto a consentire il controllo dell'alloggio che comprende anche lo stato di manutenzione dell'alloggio e fotografare l'alloggio.

V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Articolo 58**

Con l'entrata in vigore della presente Delibera, ai diritti e agli obblighi dei conduttori che hanno stipulato contratti di locazione si applicano le disposizioni della presente Delibera, salvo che il contratto di locazione non disciplini espressamente diversamente.

Articolo 59

Con l'entrata in vigore della presente Delibera cessa di applicarsi la Delibera sull'assegnazione degli alloggi in locazione ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 23/21).

Articolo 60

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Città di Pula-Pola.

CLASSE:371-02/26-03/1

N. PROT.:01/07/2163-03-0009-26-9

Pola, 19 marzo 2026

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Valter Boljunčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 71 comma 3 della Legge sul demanio marittimo e sui porti marittimi (Gazzetta Ufficiale n. 83/23) e dell'art. 19 del Piano di gestione delle aree demaniali marittime sul territorio della Città di Pula-Pola per il periodo 2024 - 2028 (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola nn. 24/23, 1/24 e 02/26) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine- Bollettino ufficiale Pula-Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 19 marzo 2026 adotta la

D E L I B E R A

sulla selezione degli offerenti favorevoli e sull'accettazione delle offerte per la concessione delle licenze per lo svolgimento delle attività sul demanio marittimo sul territorio della Città di Pula-Pola

I

Con la presente Delibera si stabiliscono e accettano le offerte più favorevoli per la concessione delle licenze per lo svolgimento delle attività sull'area demaniale marittima del territorio della Città di Pula-Pola (di seguito: Città di Pola), nel procedimento di gara pubblica indetta secondo la Delibera sull'indizione della gara pubblica per la concessione delle licenze sul demanio marittimo del territorio della Città di Pola, CLASSE: 342-01/26-01/8, URBROJ.: 2163-7-05-04-0559-26-2, del 30 gennaio 2026, e pubblicato il 30 gennaio 2026 sul sito ufficiale della Città di Pula-Pola, all'albo pretorio dell'Assessorato alla gestione del patrimonio e affari giuridico-patrimoniali, nelle "Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola" n. 4/26 e nel quotidiano "Glas Istre", si adotta la Delibera sulla selezione degli offerenti più favorevoli e sull'accettazione delle offerte per la concessione delle licenze per lo svolgimento delle attività del demanio marittimo sul territorio della Città di Pola.

II

Le licenze per lo svolgimento di attività economiche sul demanio marittimo, secondo il Piano di gestione del demanio marittimo nell'area della Città di Pula-Pola per il periodo dal 2024 - nel 2028, oltre alla gara pubblica, sono emesse per una durata fissa di 2 (due) anni.

III

Dopo la conclusione della procedura di gara pubblica di cui all'Articolo I della presente Delibera, le offerte più favorevoli vengono determinate e accettate come segue:

1. Per la micro località IDROSCALO, n. di località 1.23., l'offerta più vantaggiosa è l'offerta della società commerciale VINUM MEDIA s.r.l., Pineta I, diramazione 2, Valbandon (NIP: 21401680524), presentata tramite la procuratrice Jeta Gundić, in virtù di procura commerciale, speciale e generale, per un canone annuo pari a EUR 2.000,00, per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio al di fuori dei locali commerciali mediante vendita itinerante con carrello (mezzo: vendita di gelati tramite carrello commerciale o analoga struttura mobile fino a 2 m², n. 1), con un punteggio complessivo conseguito pari a 80 punti.
2. Per la micro località IDROSCALO, n. di località 1.26., l'offerta più vantaggiosa è l'offerta della società commerciale VINUM MEDIA s.r.l., Pineta I, diramazione 2, Valbandon (NIP: 21401680524), presentata tramite la procuratrice Jeta Gundić, in virtù di procura commerciale, speciale e generale, per un canone annuo pari a EUR 1.000,00, per l'esercizio dell'attività di noleggio di attrezzature per la ricreazione e lo sport (mezzo: biciclette / n. 6 unità), con un punteggio complessivo conseguito pari a 80 punti.
3. Per la micro località PUNTISELLA - CAMPEGGIO, n. località 1.19, l'offerta più vantaggiosa è l'offerta dell'impresa artigiana ANKORA, commercio per i servizi di guida di escursioni turistiche, proprietario Zdravko Medančić, Barisella 50, 52100 Pola (NIP: 66068267506, con canone annuale pari a euro 2.100,00 euro, per lo svolgimento di attività - noleggio attrezzature sportive e ricreative (attrezzature: imbarcazioni a motore/2 pz), con un totale di 79 punti raggiunti.
4. Per la micro località PUNTISELLA - CAMPEGGIO, n. località 4.1. 1, l'offerta più vantaggiosa è l'offerta dell'impresa artigiana PULA TOURS, commercio per i servizi di guida di escursioni turistiche, proprietario Anto Lalić, Pula, Via Tesla n. 30, 52100 Pola (NIP: 11692379084), per un canone annuo pari a EUR 3.500,99, per l'esercizio dell'attività di istruzione, formazione e conduzione nel campo dello sport e della ricreazione – programma proposto: svolgimento di educazione kinesiologica, istruzione sportiva e

attività ricreative sportive relative alla sicurezza del movimento e all'orientamento nelle aree costiere, alle basi del movimento in ambiente marino, nonché allo sviluppo delle capacità motorie e alla promozione della consapevolezza ecologica attraverso lo sport, mediante l'utilizzo di attrezzature di allenamento – ausili ergonomici specializzati per attività kinesiologica in acqua, tavolette propriocettive, mappe costiere, bande elastiche, palle mediche, ecc. (mezzo: area aperta per il deposito e la consegna dei mezzi e dell'attrezzatura accessoria per i partecipanti – fino a 2 m² + struttura tipo per il magazzino, il ricovero e la consegna dei mezzi – fino a 15 m², n. 1 unità), con un punteggio complessivo conseguito pari a 71 punti.

5. Per la micro località PUNTA VERUDELLA, n. località 11,16. 1, l'offerta più vantaggiosa è l'offerta dell'impresa artigiana SEPE, attività di noleggio di kayak e altre attrezzature sportive, proprietario Serdo Peruško, Via Facchinetti 49, 52100 Pola (NIP: (OIB: 02529545223), per un canone annuo pari a EUR 560,00, per l'esercizio dell'attività di istruzione, formazione e conduzione nel campo dello sport e della ricreazione (mezzo: area aperta per il deposito e la consegna delle attrezzature e dell'equipaggiamento accessorio per i partecipanti – kayak e relativa attrezzatura – fino a 3 m² + struttura tipo per il magazzino, il ricovero e la consegna dei mezzi – fino a 15 m², n. 1 unità), con un punteggio complessivo conseguito pari a 80 punti.

IV

IL Sindaco della Città di Pula-Pola, in base alla presente Delibera, emetterà i provvedimenti ai sensi dell'articolo 71 comma 3 Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi.

V

Nei confronti della Delibera del Presidente non è permesso presentare ricorso, ma si può avviare un contenzioso amministrativo.

VI

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola".

CLASSE:342-01/26-01/8

N. PROT.:05/07/2163-04-0559-26-29

Pola, 19 marzo 2026

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Valter Boljunčić, m.p.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 35, dell'art. 280 e 296 e dell'art. 391 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali (Gazzetta ufficiale n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/06, 38/09, 153/09, 143/09, 152/14, 81/15- testo consolidato e 94/17) in relazione all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20), e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 19 marzo 2026 adotta la

D E L I B E R A

**sul trasferimento dei diritti di edificazione sulla p.c. 551/1 k.o. Pola, della superficie di 6311 m2
che si formerà dalla parcellizzazione delle p.c.n. 550/1, p.c. 551,
p.c. 556/1, p.c. 557/2 e part. cat. nr. 3102/1, tutto c.c. Pola
a favore della PULA PARKING d.o.o. Pola**

I

Si stabilisce che:

- la Città di Pula-Pola è la proprietaria degli immobili indicati alla p.c. 550/1, p.c. 551, part. cat. 556/1, p.c. 557/2 e part. cat. nr. 3102/1, tutto c.c. Pola.
- che gli immobili sopra menzionati, secondo il Piano regolatore generale della Città di Pula, sono ubicati all'interno della zona a destinazione sportiva e ricreativa;
- che la società PULA PARKING d.o.o. ha manifestato interesse per la realizzazione di un'opera infrastrutturale – parcheggio pubblico e area di esercitazione per la formazione dei candidati al conseguimento della patente di guida presso le autoscuole – nella suddetta località, ai fini dello svolgimento dell'attività registrata della predetta società;
- che il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola, in data 31 luglio 2019, ha adottato le deliberazioni relative al trasferimento del diritto di superficie sulla p.c. 550/1, p.c. 551, part. cat. 556/1, p.c. 557/2 e part. cat. nr. 3102/1, tutto c.c. Pola a favore di PULA PARKING d.o.o. Pola, CLASSE: 940-03/25-01/60, NUM.PROT: 2163-7-05-01-0247-25-3.

II

La presente Delibera abroga la Delibera al punto I della presente Delibera.

III

Conformemente alle determinazioni di cui al punto I della presente Delibera, verrà trasferito il diritto di superficie sull'immobile identificato come p.c. 551/1 k.o. Pola di 6311 m2 che si formerà dalla parcellizzazione della p.c.n. 550/1, p.c. 551, part. cat. 556/1, p.c. 557/2 e part. cat. nr. 3102/1, tutto c.c. Pola, a favore della PULA PARKING s.r.l. di Pola, Vicolo Re Salomone 4 NIP: 92332318203) quale titolare del diritto di superficie, ai fini della realizzazione di un'opera infrastrutturale – parcheggio pubblico e area di esercitazione per la formazione dei candidati al conseguimento della patente di guida presso le autoscuole – conformemente agli strumenti di pianificazione urbanistica, con un canone annuo pari a EUR 14.500,00, aumentato dell'imposta sul valore aggiunto applicabile.

IV

Il diritto di costruire di cui al punto II della presente Delibera viene istituito per un periodo di 20 anni.

Il diritto a costruire di cui al punto II della presente Delibera cessa con:

- per perimento dell'opera;
- revoca, qualora entro 5 anni dalla costituzione del diritto di superficie sul terreno non venga realizzato l'edificio destinato all'uso stabilito al punto II della presente Delibera;
- nel caso in cui l'edificio realizzato sul diritto di superficie venga destinato a un uso diverso da quello stabilito al punto II della presente Delibera;
- mediante accordo tra il proprietario del terreno e il titolare del diritto di superficie;
- altri motivi stabiliti dalla legge.

In caso di cessazione del diritto di superficie per i motivi sopra indicati, al titolare del diritto di superficie spetta un'indennità per l'opera edificata, ad eccezione del caso di cui al punto III, comma 2, secondo alinea della presente Delibera.

V

Il portatore del diritto a costruire non è autorizzato a trasmettere il diritto a costruire, né ad aggravarlo con diritti reali a favore di terzi, risponde di tutti gli obblighi manifestatisi riguardo al diritto di costruzione acquisito e s'impegna, al termine del diritto a costruire, a consegnare al proprietario del terreno l'immobile non aggravato da qualsiasi aggravio iscritto o no.

VI

Si autorizza il Sindaco della Città di Pula-Pola a concludere il Contratto di cui al punto I della presente Delibera.

VII

L'attuazione della presenta Delibera si affida all'Assessorato all'urbanistica, gestione dei servizi comunali, traffico e patrimonio della Città di Pula-Pola.

VIII

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'adozione.

CLASSE:940-03/26-01/120

N. PROT.:05/07/2163-04-0247-26-5

Pola, 19 marzo 2026

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

IL PRESIDENTE
Valter Boljunčić, m.p.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 35, dell'art. 280 e 296 e dell'art. 391 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali (Gazzetta ufficiale n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/06, 38/09, 153/09, 143/09, 152/14, 81/15- testo consolidato e 94/17) in relazione all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20), e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 19 marzo 2026 adotta la

DELIBERA
sul trasferimento dei diritti di edificazione sulla p.c. 547/1,
p.c. 547/3, e p.c.n. 546, il tutto nel c.c. Pola
a favore della PULA PARKING d.o.o. Pola

I

Si stabilisce che:

- la Città di Pula-Pola è la proprietaria degli immobili indicati alla p.c. 547/1, orto, superficie 5484 m² c.c. Pola, p.c. 546, passaggio, superficie 304 m² c.c. Pola e p.c. 547/3 edificio commerciale, taverna, cortile annesso all'edificio residenziale, superficie 170 m², c.c. Pola;
- che gli immobili sopra menzionati, secondo il Piano regolatore generale della Città di Pula, sono ubicati all'interno di due zone, ovvero la zona sportiva e ricreativa e la zona mista;
- che la PULA PARKING d.o.o., ha manifestato interesse a costruire una struttura– parcheggio pubblico sulla località succitata per le necessità di eseguire le attività della società in oggetto;
- che la costruzione della struttura in oggetto è nell'interesse del progresso economico e sociale generale dei cittadini della Città di Pula-Pola;
- che PULA PARKING d.o.o. è una società fondata e di proprietà della Città di Pula-Pola come unità dell'autogoverno locale.

II

In conformità a quanto stabilito nel punto I della presente Delibera, si trasferirà il diritto a edificare all'immobile p.c. 547/1, orto, superficie 5484 m² c.c. Pola, p.c. 546, passaggio, superficie 304 m² c.c. Pola e p.c. 547/3 edificio commerciale, taverna, cortile annesso all'edificio residenziale, superficie 170 m², c.c. Pola, a favore della PULA PARKING s.r.l. di Pola, Vicolo Re Salomone 4 NIP: 92332318203) quale titolare del diritto di superficie, ai fini della realizzazione di un'opera infrastrutturale – parcheggio pubblico, conformemente agli strumenti di pianificazione urbanistica, con un canone annuo pari a EUR 16.100,00, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto applicabile.

III

Il diritto di costruire di cui al punto II della presente Delibera viene istituito per un periodo di 20 anni.

Il diritto a costruire di cui al punto II della presente Delibera cessa con:

- per perimento dell'opera;
- revoca, qualora entro 5 anni dalla costituzione del diritto di superficie sul terreno non venga realizzato l'edificio destinato all'uso stabilito al punto II della presente Delibera;
- nel caso in cui l'edificio realizzato sul diritto di superficie venga destinato a un uso diverso da quello stabilito al punto II della presente Delibera;
- mediante accordo tra il proprietario del terreno e il titolare del diritto di superficie;
- altri motivi stabiliti dalla legge.

In caso di cessazione del diritto di superficie per i motivi sopra indicati, al titolare del diritto di superficie spetta un'indennità per l'opera edificata, ad eccezione del caso di cui al punto III, comma 2 e sottocomma 2 della presente Delibera.

IV

Il portatore del diritto a costruire non è autorizzato a trasmettere il diritto a costruire, né ad aggravarlo con diritti reali a favore di terzi, risponde di tutti gli obblighi manifestatisi riguardo al diritto di costruzione acquisito e s'impegna, al termine del diritto a costruire, a consegnare al proprietario del terreno l'immobile non aggravato da qualsiasi aggravio iscritto o no.

V

Si autorizza il Sindaco della Città di Pula-Pola a concludere il Contratto di cui al punto I della presente Delibera.

VI

L'attuazione della presenta Delibera si affida all'Assessorato all'urbanistica, gestione dei servizi comunali, traffico e patrimonio della Città di Pula-Pola.

VII

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'adozione.

CLASSE:940-03/26-01/75

N. PROT.:05/07/2163-04-0247-26-7

Pola, 19 marzo 2026

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

IL PRESIDENTE
Valter Boljunčić, m.p.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 35, dell'art. 280 e 296 e dell'art. 391 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali (Gazzetta ufficiale n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/06, 38/09, 153/09, 143/09, 152/14, 81/15- testo consolidato e 94/17) in relazione all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20), e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 19 marzo 2026 adotta la

DELIBERA
sul trasferimento dei diritti di edificazione sulla p.c. 1858/5 k.o. Pola
a favore del Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola

I

Si stabilisce che:

- la Città di Pula-Pola è la proprietaria degli immobili indicati alla p.c. 1858/5 c.c. Pola, campo, della superficie di 7806 m2;
- che il suddetto immobile, nella sua parte predominante, secondo il Piano regolatore generale della Città di Pola, si trova all'interno della zona a destinazione pubblica e sociale e, in misura minore, all'interno della zona residenziale;
- che il Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola, ha manifestato interesse a costruire un edificio a destinazione sociale nella suddetta sede allo scopo di svolgere l'attività di detta istituzione;
- che il Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola, sul diritto di superficie precedentemente costituito, ha ottenuto il permesso di costruire per la realizzazione di un edificio a destinazione sociale, ma tale diritto è stato revocato poiché, entro 5 anni dalla sua costituzione, non è stato realizzato l'edificio con la destinazione prevista;
- la costruzione dell'edificio in oggetto è nell'interesse del progresso economico e sociale generale dei cittadini della Città di Pola;
- che il Centro sociale di riabilitazione Veruda - Pola, è un'istituzione i cui fondatori sono le unità di autogoverno locale.

II

In conformità a quanto stabilito nel punto I della presente Delibera, si trasferirà il diritto a edificare all'immobile p.c. 1858/5 k.o. Pola, campo, dalla superficie di 7806 m2 a favore del Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola di Pola, Via Vidikovac 7, NIP: 65555762680, come titolare dei diritti a edificare, al fine di costruire un edificio a destinazione sociale in conformità con i documenti dell'assetto territoriale, senza compensi.

III

Il diritto a edificare di cui al punto II della presente Disposizione, dura finché dura l'edificio costruito su tale diritto a costruire.

Il diritto a costruire di cui al punto II della presente Delibera cessa con:

- il crollo dell'edificio;
- abolizione, qualora entro 5 anni dall'ottenimento del diritto a costruire sul terreno non viene effettuata la costruzione dell'edificio a destinazione sociale come al punto II della presente Delibera;
- nel caso della realizzazione di un edificio costruito con un'altra destinazione d'uso da quella stabilita al punto II. della presente Delibera;
- mediante accordo tra il proprietario del terreno e il titolare del diritto di superficie;
- altri motivi stabiliti dalla legge.

Con la scadenza del diritto a costruire per i motivi sopraccitati, il portatore del diritto a costruire spetta un compenso per l'edificio costruito, eccetto nel caso di cui al punto III comma 2 e sottocomma 2 della presente Delibera.

IV

Il portatore del diritto a costruire non è autorizzato a trasmettere il diritto a costruire, né ad aggravarlo con diritti reali a favore di terzi, risponde di tutti gli obblighi manifestatisi riguardo al diritto di costruzione acquisito e s'impegna, al termine del diritto a costruire, a consegnare al proprietario del terreno l'immobile non aggravato da qualsiasi aggravio iscritto o no.

V

Si autorizza il Sindaco della Città di Pula-Pola a concludere il Contratto di cui al punto I della presente Delibera.

VI

L'attuazione della presenta Delibera si affida all'Assessorato all'urbanistica, gestione dei servizi comunali, traffico e patrimonio della Città di Pula-Pola.

VII

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'adozione.

CLASSE:940-03/26-01/129

N. PROT.:05/07/2163-04-0247-26-3

Pola, 19 marzo 2026

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

IL PRESIDENTE
Valter Boljunčić, m.p.

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 62 Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18, 110/18, 32/20 e 145/24), dall'articolo 35 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali ("Gazzetta ufficiale" n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 94/17 - testo consolidato, 152/14 e 81/15 - testo consolidato) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola n. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13 02/18, 02/20, 04/21 e 05/21), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola alla seduta del 19 marzo 2026 adotta la

DELIBERA
sulla revoca dello status di bene pubblico ad uso generale
part.cat.n. 3772/345, 3799/21 i 3776/11 tutte p.c. Pola

Articolo 1

Si accerta che gli immobili contraddistinti dalle particelle catastali n. 3772/345, 3799/21 e 3776/11, tutti nel c.c. Pola, nei registri immobiliari del Tribunale comunale di Pula-Pola, risultano iscritti come bene pubblico ad uso generale.

Articolo 2

In relazione agli immobili contraddistinti dalle particelle catastali n. 3772/345, 3799/21 i 3776/11 tutte p.c. Pola, si accerta che, nella realtà e conformemente alla vigente documentazione urbanistico-territoriale, essi non costituiscono bene pubblico ad uso generale, non sono destinati all'uso collettivo e non rientrano tra le infrastrutture comunali

Conformemente alla suddetta determinazione, ai sensi dell'articolo 62 della Legge sull'economia comunale (Gazzetta Ufficiale, n. 68/18, 110/18, 32/20 e 145/24), si revoca lo status di bene pubblico ad uso generale in relazione agli immobili contraddistinti dalle particelle catastali n. 3772/345, 3799/21 e 3776/11 tutte p.c. Pola, al fine di adeguare lo stato tavolare alla situazione di fatto, considerato che è venuta meno in modo permanente la necessità di utilizzare i suddetti immobili come bene pubblico ad uso generale.

Gli immobili contraddistinti dalle particelle catastali n. 3772/345, 3799/21 e 3776/11 tutte p.c. Pola, per i quali cessa lo status di bene pubblico ad uso generale, restano di proprietà della Città di Pula-Pola.

In base alla presente Delibera sarà possibile avviare il procedimento mediante il quale il Tribunale comunale di Pula-Pola, in qualità di competente tribunale tavolare, procederà all'attuazione della presente Delibera nei registri immobiliari, iscrivendo i suddetti immobili a favore della Città di Pula-Pola quale unità di autogoverno locale nel cui territorio gli stessi si trovano, previa cancellazione dell'iscrizione degli stessi come bene pubblico ad uso generale.

Articolo 3

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola".

CLASSE:947-03/21-01/110

N. PROT.:05/07/2163-04-0529-26-88

Pola, 19 marzo 2026

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA– POLA

IL PRESIDENTE
Valter Boljunčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 48 della della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01-interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-testo consolidato, 137/15-correzione, 123/17, 98/19, 144/20), dell'articolo 39 dello dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine- Bollettino ufficiale Pula-Pola mn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola alla seduta del 19 marzo 2026 adotta la

DELIBERA
sul trasferimento del valore dell'investimento realizzato nell'anno 2024
alla Scuola dell'infanzia DV Pula la struttura periferica Centro

Articolo 1

Alla Scuola dell'infanzia DV Pula viene trasferito, a titolo gratuito, il valore dell'investimento realizzato nell'anno 2024 – ampliamento della struttura periferica Centro.

Il valore complessivo dell'investimento ammonta a EUR 1.191.398,61, IVA inclusa.

Articolo 2

Le fatture relative all'investimento all'articolo 1 della presente Delibera costituiscono parte integrante della presente Delibera.

Articolo 3

In base alla presente Delibera, la Scuola dell'infanzia Pula è tenuta a registrare il valore dell'investimento realizzato nelle proprie scritture contabili.

Articolo 4

La presente Delibera viene pubblicata sul „Bollettino ufficiale-Službene novine Pula-Pola“ ed entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione.

CLASSE: 361-01/23-01/13
N. PROT.:01/07/2163-02-0383-26-164
Pula, 19 marzo 2026

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Valter Boljunčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“, n. 33/01, 60/01 - interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20) e dell'art. 104 della Legge sullo sport ("Gazzetta ufficiale" n. 141/22) e dell'art. 25 della Legge sul sistema di pianificazione strategica e gestione dello sviluppo della Repubblica di Croazia (Gazzetta ufficiale, n. 123/17 e 151/22), dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola alla seduta del 19 marzo 2026 adotta la

PIANO DI SVILUPPO DELLO SPORT DELLA CITTÀ DI PULA-POLA 2024-2030

Articolo 1

Si adotta il Piano di sviluppo della Città di Pula-Pola per il periodo dal 2024 al 2030 che è parte integrante del presente atto.

Articolo 2

Il Piano di sviluppo della Città di Pula-Pola 2024-2030 (in seguito nel testo: Piano) è un documento strategico dedicato allo sviluppo dello sport nel territorio della Città di Pula-Pola.

La finalità del Piano è garantire uno sviluppo sistematico, efficace e sostenibile dello sport nel periodo di cinque anni, nonché orientare le attività di tutti gli attori verso il conseguimento di obiettivi comuni.

Articolo 3

Il Piano è armonizzato con i principali quadri strategici nazionali e regionali: la Strategia nazionale di sviluppo della Repubblica di Croazia fino al 2030, il Programma nazionale dello sport 2019 -2026, il Piano di sviluppo della Regione Istriana 2022 -2027 e il Piano di sviluppo della Città di Pula-Pola fino al 2030.

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola".

Il Piano di sviluppo della Città di Pula-Pola per il periodo dal 2024 -2030 sarà pubblicato sul sito web della Città di Pula-Pola.

CLASSE:620-01/26-01/6

Num.prot.: 2163-7-6-0431-26-3

Pola, 19 marzo 2026

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

IL PRESIDENTE
Valter Boljunčić, m.p.

Ai sensi dell'art. 41 comma 1 Legge sull'istruzione ed educazione prescolare („Gazzette ufficiale“ numero 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), e dell'articolo 39 dello dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine- Bollettino ufficiale Pula-Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola alla seduta del 19 marzo 2026 adotta la

CONCLUSIONE
sulla previa approvazione alla Proposta
delle Modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola dell'infanzia Pola

Articolo 1

Si da la previa approvazione alla Proposta delle Modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola dell'infanzia Pola, KLASA: 011-01/26-01/1; URBROJ.: 15/07/2163-01-26-1 del 4 marzo 2026.

Articolo 2

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'adozione.

CLASSE: 601-01/26-01/46
N. PROT.:01/07/2163-03-0009-26-5
Pola, 19. Marzo 2026

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

IL PRESIDENTE
Valter Boljunčić, m.p.

Ai sensi dell'art. 41 comma 1 Legge sull'istruzione ed educazione prescolare („Gazzette ufficiale“ numero 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), e dell'articolo 39 dello dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola alla seduta del 19 marzo 2026 adotta la

CONCLUSIONE
sulla previa approvazione alla Proposta
dello Statuto della Scuola dell'infanzia „Mali svijet“

Articolo 1

Si da la previa approvazione alla Proposta dello Statuto della Scuola dell'infanzia “Mali svijet”, Classe: 011-01/26-01/1; URBROJ.: 16/07/2163-26-01-2 del 3 marzo 2026.

Articolo 2

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'adozione.

CLASSE: 601-01/26-01/47
Num.prot.: 2163-7-6-0431-26-4
Pola, 19 marzo 2026

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

IL PRESIDENTE
Valter Boljunčić, m.p.

Ai sensi dell' articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21- testo consolidato), in relazione all'articolo 14 comma 38. della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-testo consolidato, 137/15-correzione, 123/17 i 98//19 e 144/20) e l'articolo 14 comma 1 della Delibera sugli organi di lavoro del Consiglio municipale (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola n. 4/97 e 6/00), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola, alla seduta tenutasi il giorno 19 marzo 2026, adotta la

DELIBERA
sulla revoca e nomina del membro della Commissione di mandato

1. Kristian Družeta si revoca dall'incarico di membro della Commissione di mandato.
2. Marin Giljanović si nomina a membro della Commissione di mandato.
3. La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola".

CLASSE:024-03/25-01/44
N. PROT.:01/07/2163-03-0009-26-9
Pula, 19 marzo 2026

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

IL PRESIDENTE
Valter Boljunčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 39 Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 e 05/21- testo consolidato) consolidato), in relazione all'articolo 14 comma 38. della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-testo consolidato, 137/15-correzione, 123/17 e 98//19 e 144/20) e all'articolo 14 comma 2 della Delibera sugli organi di lavoro del Consiglio municipale (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola n. 4/97 e 6/00), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola, alla seduta tenutasi il giorno 19 marzo 2026, adotta la

DELIBERA
sulla revoca e sull'elezione del membro del
Comitato per lo statuto e gli altri atti generali

I

Kristian Družeta si revoca dall'incarico di membro del Comitato per lo statuto e gli altri atti generali.

II

Daniel Deković si nomina a membro del Comitato per lo statuto e gli altri atti generali.

III

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola".

CLASSE:024-03/25-01/79
N. PROT.:01/07/2163-03-0009-26-13
Pula, 19 marzo 2026

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

IL PRESIDENTE
Valter Boljunčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 39 Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 e 05/21- testo consolidato) consolidato), in relazione all'articolo 14 comma 38 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-testo consolidato, 137/15-correzione, 123/17 e 98//19 e 144/20) e all'articolo 14 comma 3 della Delibera sugli organi di lavoro del Consiglio municipale (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola n. 4/97 e 6/00), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola, alla seduta tenutasi il giorno 19 marzo 2026, adotta la

DELIBERA
sulla revoca e sull'elezione del membro del
Comitato per le attività sociali

I

Marija Giljanović si revoca dall'incarico di membro del Comitato per le attività sociali.

II

Marinela Šuvalić si nomina a membro del Comitato per le attività sociali.

III

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola".

CLASSE:024-03/25-01/85

N. PROT.:01/07/2163-03-0009-26-5

Pola, 19 marzo 2026

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

IL PRESIDENTE
Valter Boljunčić, m.p.

Ai sensi dell'art. 45 e dell'art. 54 della Legge sulla protezione dell'aria („Gazzetta ufficiale“, n. 127/19, 57/22, 136/24) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola 7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 19 marzo 2026 adotta la

D E L I B E R A
**sull'adozione della Misura per la riduzione dei livelli
di ozono troposferico nel territorio della Città di Pula-Pola**

I

Si adottano le Misure per la riduzione dei livelli di ozono troposferico nel territorio della Città di Pula-Pola.

II

Le misure per la riduzione dei livelli di ozono troposferico nel territorio della Città di Pula-Pola costituiscono parte integrante della presente Delibera

III

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola".

CLASSE: 351-01/20-01/174

N. PROT.:04/07/2163-03-0515-26-25

Pola, 19 marzo 2026

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

IL PRESIDENTE
Valter Boljunčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 10 comma 2 e dell'articolo 12 comma 2 della della Legge sui terreni agricoli („Gazzetta ufficiale“, n. 20/18, 115/18, 98/19, 57/ 22, 57/22 e 136/25), e dell'articolo 8 comma 2 della Legge sulla protezione antincendio ("Gazzetta ufficiale" n. 92/10 e 114/22), dell'art. 4 del Regolamento sulle misure agrotecniche ("Gazzetta ufficiale" n. 22/19) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 19 marzo 2026 adotta la

CONCLUSIONE
**sull'adozione della Relazione di applicazione delle misure agrotecniche
sul territorio della Città di Pula-Pola nel 2025**

I

Si adotta Relazione di applicazione delle misure agrotecniche sul territorio della Città di Pula-Pola nel 2025.

II

La relazione sull'applicazione delle misure agrotecniche nel territorio della Città di Pula-Pola per l'anno 2025 costituisce parte integrante della presente Conclusione.

III

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale-Službene novine Pula-Pola."

CLASSE:351-01/26-01/108

N. PROT.:04/07/2163-03-0615-26-3

Pola, 19 marzo 2026

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA
IL PRESIDENTE
Valter Boljunčić, m.p.

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 della Legge sulle consulte dei giovani (Gazzetta ufficiale n. 41/ 14 I. 14/ 23) I. e dell'art. 39 Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola numero 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20 e 5/21), in relazione all'articolo 9 comma 4 della Delibera di istituzione della Consulta per i giovani della Città di Pula-Pola (Službene novine- Bollettino ufficiale Pula-Pola n. e 13/25) il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola alla seduta del 19 marzo 2026 adotta la

DELIBERA
sulla nomina dei membri della Consulta dei giovani della Città di Pula-Pola

I.

Nella Consulta dei giovani della Città di Pula-Pola vengono eletti:

1. Ema Antanasković
2. David Cerin
3. Marin Filipović
4. Alessandar Gojani
5. Rimesa Mulliqi

II.

I membri della Consulta dei giovani sono eletti per la durata del mandato del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola, con mandato valido fino alla data di entrata in vigore della decisione del Governo della Repubblica di Croazia relativa alla convocazione delle successive elezioni ordinarie, che si tengono ogni quattro anni in conformità alle disposizioni della legge che disciplina le elezioni locali, oppure fino alla data di entrata in vigore della decisione del Governo della Repubblica di Croazia relativa allo scioglimento dell'organo rappresentativo, in conformità alle disposizioni della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale).

III.

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua adozione ed è pubblicata nelle Službene novine - Bollettino ufficiale della Città di Pula-Pola, nonché sul sito istituzionale della Città di Pula-Pola e nei mezzi di comunicazione pubblica.

CLASSE: 024-01/25-01/1014
N. PROT.:01/07/2163-02-0497-26-34
Pola, 19 marzo 2026

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Valter Boljunčić, m.p.

Ai sensi dell'art. 20 comma 3 della Legge sulle biblioteche e sull'attività bibliotecaria („Gazzetta ufficiale“, n. 17/19, 98/19, 114/22, 36/24) e dell'articolo 24 comma 1 dello Statuto della Biblioteca civica e sala di lettura di Pula (Numero: 01-112/1-2019/ Sigla amm.: 01-18/1-01/ Sigla amm.: 01-210/5-2025) e dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola („Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola, nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21 - testo consolidato), il Sindaco della Città di Pula-Pola, il 26 febbraio 2026, adotta la

DELIBERA
relativa alla revoca della direttrice della
Biblioteca civica e sala di lettura Pola

I

Nadia Bužleta si revoca dall'incarico di direttrice della Biblioteca civica e sala di lettura di Pola con decorrenza dal 1° marzo 2026, per scadenza del mandato.

II

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'adozione, e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pula–Pola.

CLASSE:UP/I611- 01/26-01/3
Num.prot.: 2163-7-7-0277-26-2
Pola, 26 febbraio 2026

IL SINDACO
Peda Grbin, m.p.

Ai sensi dell'articolo 20 comma 3 e 12 della della Legge sulle biblioteche e sull'attività bibliotecaria („Gazzetta ufficiale“, n. 17/19, 98/114/22, 36/24) e dell'articolo 27 dello Statuto della biblioteca civica e sala di lettura di Pola (Numero: 01-112/1-2019, Num.: 01-18/1-2025 e Num.: 01-210/5-2025) e dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola („Službene novine – Bollettino ufficiale Pula – Pola, nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21 - testo consolidato), il Sindaco della Città di Pula-Pola, il 26 febbraio 2026, adotta la

DELIBERA
di nomina di direttrice ad interim della
Biblioteca civica e sala di lettura Pola

I

Andrea Pavlović è nominata direttrice ad interim della Biblioteca civica e sala di lettura di Pola, con decorrenza dal 2 marzo 2026.

II

La direttrice ad interim si nomina fino alla nomina della direttrice/tore in seguito al bando di concorso.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'adozione, e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pula–Pola.

CLASSE:UP/I611- 01/26-01/4
Num.prot.: 2163-7-7-0277-26-2
Pola, 26 febbraio 2026

IL SINDACO
Peda Grbin, m.p.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 della Legge sulle biblioteche e sull'attività bibliotecaria („Gazzetta ufficiale“, n. 17/19, 98/19,114/22, 36/24) e dell'articolo 18 comma 2 dello Statuto della biblioteca civica e sala di lettura di Pola, Numero: 01-112/1-01-2019 del 10 luglio 2019, Numero: 01- 18/ 1- 20285 del 10 gennaio 2025, dell'articolo 61 e Numero: 543/01-1121-2025 del 3 ottobre 2025) e dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula – Pola, nn. 7/09, 16/09,12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21-testo emendato), il Sindaco della Città di Pula-Pola il 27 febbraio 2026 adotta la

DELIBERA
sulla revoca del presidente e sulla nomina del presidente del
Consiglio di amministrazione della Biblioteca civica e sala di lettura di Pola

Articolo 1

Milan Radošević, si revoca dall'incarico di presidente del Consiglio di amministrazione della Biblioteca civica e sala di lettura Pola in veste di rappresentante della Città di Pula-Pola.

Articolo 2

Angelina Tomić si nomina a presidente del Consiglio di amministrazione della Biblioteca civica e sala di lettura Pola in veste di rappresentante della Città di Pula-Pola.

I dati personali dei nominati saranno trasmessi alla Biblioteca civica e sala di lettura di Pola con una comunicazione separata.

Articolo 3

Il mandato del membro nominato dura fino alla scadenza del mandato del presidente del Consiglio di amministrazione revocato.

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'adozione e sarà pubblicata sul “Bollettino ufficiale - Službene novine Pula-Pola.”

CLASSE:611-01/26-01/27

N. PROT.:01/07/2163-01-0019-26-3

Pola, 27 febbraio 2026

IL SINDACO
Peda Grbin, m.p.

Ai sensi dell'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), e dell'art. 33 della Legge sulle associazioni (Gazzetta ufficiale, n. 74/14, 70/17, 98/19 e 151/22), e dell'articolo 2 comma 15 del Regolamento di finanziamento di programmi e progetti di pubblico interesse attuati da associazioni sul territorio della Città di Pula-Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola, numero 6/16, 1/22), dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola, nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21-testo consolidato), e con la relativa applicazione del Decreto sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e progetti di pubblico interesse attuati dalle associazioni ("Gazzetta ufficiale" n. 26/15, 37/21), il Sidaco della Città di Pula-Pola il 2 marzo 2026 adotta la

D E C I S I O N E

di pubblicazione dell'Invito pubblico e modalità di assegnazione dei mezzi disponibili dal Bilancio della Città di Pula-Pola per l'anno 2026 destinati al finanziamento di programmi, progetti, manifestazioni e attività di pubblico interesse attuati dalle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro sul territorio della Città di Pula-Pola nel 2026 per le aree prioritarie di protezione dell'ambiente e sviluppo dell'economia

Articolo 1

Con la presente Delibera si indice l'Invito pubblico per il finanziamento di programmi, progetti, manifestazioni e attività di pubblico interesse attuati dalle associazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro sul territorio della Città di Pula-Pola per le aree prioritarie di protezione dell'ambiente e sviluppo dell'economia (nel prosieguo: Invito pubblico) e si stabiliscono le modalità di distribuzione dei fondi previsti nel Bilancio della Città di Pula-Pola per il 2026 per un importo totale di 40.000,00 € per le aree prioritarie come segue:

1. Tutela dell'ambiente
2. Sviluppo dell'economia.

Articolo 2

L'importo totale dei fondi per il finanziamento delle attività all'articolo 1 sarà ripartito sulla base dell'Invito pubblico e secondo la documentazione per l'attuazione dell'Invito pubblico che è parte integrante della presente Delibera.

Articolo 3

La documentazione per l'attuazione dell'Invito pubblico di cui all'articolo 2 della presente Delibera comprende:

1. Modulo di richiesta per la presentazione del programma o progetto,
2. Modulo del bilancio del programma o progetto,
3. Modulo della dichiarazione sull'inesistenza di un doppio finanziamento,
4. Dichiarazione di partenariato (qualora il programma/progetto si realizzi in partenariato),
5. Esempio quadro del Contratto di finanziamento,
6. Dichiarazione relativa all'adempimento degli obblighi,
7. Modulo FPU e istruzioni per la compilazione,
8. Modulo per la verifica delle condizioni formali della domanda,
9. Modulo per la valutazione delle domande,
10. Elenco degli allegati da allegare alla domanda all'Invito pubblico
11. Modulo di relazione sull'attuazione del programma e di relazione finanziaria
12. e il testo dell'Invito pubblico e delle Istruzioni per i candidati.

Articolo 4

L'Invito pubblico sarò pubblicato sulle pagine web della Città di Pula-Pola www.pula.hr.

Articolo 5

Nel processo di attuazione dell'Invito pubblico, verrà nominata tra i dipendenti della Città di Pula-Pola una Commissione per la verifica dell'adempimento delle condizioni (formali) prescritte dell'Invito pubblico, che aprirà le buste e verificherà l'adempimento delle condizioni formali delle domande pervenute.

Articolo 6

Il Sindaco nomina i membri della Commissione di valutazione delle candidature il cui compito è quello di valutare le candidature pervenute che hanno superato con esito positivo la verifica delle condizioni (formali) dell'Invito pubblico. I membri delle Commissioni sono tenuti a svolgere i compiti affidati in conformità con il Regolamento di finanziamento dei programmi e progetti di pubblico interesse realizzati dalle associazioni sul territorio della Città di Pula-Pola di Pula, le Istruzioni per i candidati e il Regolamento interno della Commissione.

Articolo 7

Sulla base del processo di valutazione di programmi e progetti, il Sindaco emana la Delibera sull'assegnazione dei mezzi finanziari.

La Delibera viene pubblicata sulle pagine web della Città di Pula www.pula.hr.

Articolo 8

I candidati insoddisfatti della Delibera sull'assegnazione dei fondi finanziari hanno il diritto di presentare un reclamo entro 8 giorni dalla data di recapito della comunicazione scritta di non finanziamento.

L'obiezione può essere presentata in relazione alla procedura concorsuale. Le obiezioni non riguardanti la procedura concorsuale verranno respinte dall'organo amministrativo competente.

L'obiezione non produce un differimento dell'esecuzione della Delibera né della continuazione della procedura prevista dall'Invito pubblico.

Articolo 9

Ai sensi della Delibera all'articolo 7 della presente Decisione, con le organizzazioni che realizzeranno il diritto ai mezzi finanziari, si conclude un contratto sull'assegnazione dei mezzi finanziari che disciplineranno i rapporti reciproci tra i fornitori e gli utenti delle risorse finanziarie.

Articolo 10

Per l'attuazione della presente Decisione si incarica l'Assessorato alle finanze e all'economia e l'Assessorato all'urbanistica, edilizia e tutela dell'ambiente.

Articolo 11

La presente Decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale - Službene novine Pula-Pola.

CLASSE:320-01/26-01/3

N. PROT.:01/07/2163-01-0267-26-2

Pula, 2 marzo 2026

IL SINDACO
Peđa Grbin, v.r.

Ai sensi dell'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), dell'art. 61 Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola n. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21) e dell'articolo 8 Delibera sulla suddivisione della Scuola dell'infanzia "Mali svijet" e fondazione della nuova Scuola dell'infanzia "Valmade" (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola n. 3/25), il Sindaco della Città di Pola il 9 marzo 2026 adotta la

DECISIONE
sulla modifica alla Delibera sull'istituzione e nomina dei membri della
Commissione per la redazione del bilancio di scissione
della Scuola dell'infanzia "Mali svijet"

Articolo 1

All'articolo 1 della Decisione di nomina dei membri della Commissione per la redazione del bilancio di scissione della Scuola dell'infanzia "Mali svijet", il comma 1, sottocomma 3 cambia e recita:

„Alessandro Gasparini, capo contabile della Scuola dell'infanzia „Mali svijet“, membro,“.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola".

CLASSE: 601-01/25-01/23

Num.prot.: 2163-7-6-0291-26-10

Pola, 9 marzo 2026

IL SINDACO
Peda Grbin, m.p.

I N D I C E

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Conclusione sulla quiescenza del mandato del consigliere Kristian Družeta (Lista civica F. Zoričić) e verifa del mandato del sostituto Marin Giljanović (LC F. Zoričić) | 1 |
| 2. | Delibera sul conferimento del Premio della Città di Pula-Pola per l'anno di Pula 2026 - Cinzia e Dino Pašalić | 1 |
| 3. | Delibera sul conferimento dello Stemma della Città di Pula-Pola per il di Pula 2026 - Elizabeta Crnković | 2 |
| 4. | Delibera sul conferimento del Diploma di benemerenzza della Città di Pula-Pola per l'anno 2026 - Associazione Istria Verde Istra | 3 |
| 5. | Delibera sul conferimento del Diploma di benemerenzza "Cittadino onorario della Città di Pula-Pola" per l'anno 2026- Vedrana Špada | 4 |
| 6. | Delibera sull'assegnazione in locazione di appartamenti | 5 |
| 7. | Delibera sulla selezione degli offerenti più favorevoli e sull'accettazione delle offerte per la concessione delle licenze per lo svolgimento delle attività sull'area demaniale marittima del territorio della Città di Pula-Pola | 20 |
| 8. | Delibera sul trasferimento dei diritti di costruzione sulla p.c. 551/1, c.c. Pola di 6311 m2 che si formerà dalla parcellizzazione delle p.c.n. 550/1, p.c. 551, part. cat. 556/1, p.c. 557/1 e 4399/1, tutte nel comune catastale di Pola a favore di PULA PARKING d.o.o. Pola | 22 |
| 9. | Delibera sul trasferimento dei diritti di costruzione sulla p.c. 547/1, p.c. 546, il tutto nel c.c. Pola a favore di PULA PARKING d.o.o. Pola | 24 |
| 10. | Delibera sul trasferimento dei diritti di costruzione sulla p.c. 1858/5 c.c. Pola a favore dal Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola | 26 |
| 11. | Delibera sull'abolizione dello status di bene pubblico di uso generale - p.c.n. 3772/345, 3799/21 e 3776/11 tutte p.c. Pola | 28 |
| 12. | Decisione sul trasferimento del valore dell'investimento effettuato nel 2024 alla Scuola dell'infanzia Pula la struttura periferica Centro | 29 |
| 13. | Piano di sviluppo della Città di Pula-Pola 2024-2030 | 30 |
| 14. | Conclusione sulla previa approvazione alla Proposta delle Modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola dell'infanzia Pola | 31 |
| 15. | Conclusione sulla previa approvazione alla Proposta dello Statuto della Scuola dell'infanzia "Mali svijet" | 31 |
| 16. | Delibera sulla revoca (Kristian Družeta) e la nomina (Marin Giljanović) a membro della Commissione per i mandati | 32 |
| 17. | Delibera sulla revoca (Kristian Družeta) e la nomina (Daniel Deković) a per membro del Comitato per lo statuto e gli altri atti generali | 32 |
| 18. | Delibera sulla revoca (Marin Giljanović) e la nomina (Marinela Šuvalić) per membro del Comitato per le attività sociali | 33 |

| | | |
|-----|--|----|
| 19. | Delibera sull'adozione delle Misure per la riduzione dei livelli di ozono troposferico nel territorio della Città di Pula-Pola | 34 |
| 20. | Conclusione sull'adozione della Relazione di applicazione delle misure agrotecniche sul territorio della Città di Pula-Pola nel 2025 | 34 |
| 21. | Delibera sulla nomina dei membri della Consulta dei giovani della Città di Pula-Pola | 35 |
| 22. | Provvedimento di revoca della direttrice della Biblioteca civica e sala di lettura di Pola (Nadia Bužleta) | 36 |
| 23. | Provvedimento di nomina della direttrice della Biblioteca civica e sala di lettura di Pola (Andrea Pavlović) | 36 |
| 24. | Provvedimento di revoca e nomina del presidente del Consiglio d'amministrazione della Biblioteca civica e sala di lettura di Pola | 37 |
| 25. | Decisione di pubblicazione dell'Invito pubblico e modalità di assegnazione dei mezzi disponibili dal Bilancio della Città di Pula-Pola per l'anno 2025 destinati al finanziamento di programmi, progetti, manifestazioni e attività di pubblico interesse attuati da associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro sul territorio della Città di Pula-Pola nel 2025 | 38 |
| 26. | Decisione sulle modifiche della Decisione di nomina dei membri della Commissione per la redazione del bilancio di scissione della Scuola dell'infanzia "Mali svijet" | 40 |

